

	Allegato "A" STATUTO	
	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPI SONORI ETS	
	ART. 1 - Costituzione e denominazione	
	È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117	
	e s.m.i.(in seguito denominato "Codice del Terzo	
	settore"),una associazione senza scopo di lucro	
	denominata " ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMPI SONORI "(d'ora in	
	avanti l'Associazione).	
	A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del	
	Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore e per la durata della stessa, l'Associazione	
	inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.	
	ART. 2 - Sede e durata	
	L'Associazione ha sede legale in Via Trapani Rocciola n.	
	59/A2, 97015, Modica, Ragusa, Sicilia.	
	L'Associazione potrà istituire con delibera	
	dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie.	
	La variazione di sede legale nell'ambito comunale,	
	deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non	
	richiede modifica del presente statuto, ma l'obbligo di	
	sua comunicazione agli Uffici competenti	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	ART. 3 - Scopi dell'Associazione	
	L'Associazione non ha fini di lucro e persegue, in via	
	prevalente ed esclusiva, finalità civiche, solidaristiche	

	e di utilità sociale. Assume la rappresentanza degli	
	interessi degli associati di fronte alle amministrazioni,	
	organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a	
	qualsiasi autorità giurisdizionale. Può associarsi a Reti	
	Associative che svolgono attività d'interesse generale e	
	di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o	
	supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo	
	di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti	
	istituzionali.	
	L'Associazione ha lo scopo fondamentale di promuovere,	
	sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale	
	le arti visive e teatrali in tutte le sue forme, con	
	particolare attenzione ai seguenti ambiti:	
	a) organizzazione e gestione di festival musicali,	
	rassegne, concerti, spettacoli di musica dal vivo e	
	manifestazioni musicali di varia natura e genere;	
	b) promozione della musica dal vivo, sia di artisti	
	emergenti che affermati, senza discriminazioni di genere	
	musicale, con particolare focus su musica contemporanea,	
	tradizionale, sperimentale e indie;	
	c) promozione delle arti visive correlate e complementari	
	all'esperienza musicale, includendo performance	
	audiovisive, installazioni, videoclip artistici,	
	fotografia, arti plastiche e scenografiche;	

	d) attività educative e formative nel campo musicale,	
	includendo laboratori, workshop, corsi di formazione,	
	mentorship e residenze creative;	
	e) ricerca e documentazione sulla cultura musicale,	
	storia della musica, tradizioni sonore, con creazione di	
	archivi, risorse digitali e pubblicazioni;	
	f) valorizzazione del territorio siciliano come centro di	
	produzione e innovazione culturale musicale;	
	g) collaborazioni internazionali per lo scambio culturale	
	musicale e artistico;	
	h) supporto alla comunità artistica attraverso	
	facilitazione di network, sinergie professionali e	
	opportunità lavorative.	
	Per il perseguimento delle predette finalità	
	istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in	
	via esclusiva o principale, una o più delle seguenti	
	attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai	
	sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:	
	1)l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione	
	della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	altre attività di interesse generale di cui al predetto	
	articolo (lett. i);	
	2)l'organizzazione e la gestione di attività turistiche	

	di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);	
	3)interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	
	urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali	
	e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge	
	14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione,	
	all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti	
	rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto	
	legislativo 8 novembre 2021, n. 199(1) (lett.e);	
	4)interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni (lett. f);	
	5)radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai	
	sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto	
	1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j);	
	6)formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e	
	al contrasto della povertà educativa (lett. l);	
	7)attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	

	concessione in licenza di marchi di certificazione,	
	svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio	
	equo e solidale, (lett. o);	
	agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive	
	modificazioni;(lettt.m)	
	8)promozione della cultura della legalità, della pace tra	
	i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	(lett.v)	
	9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali	
	e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli	
	utenti delle attività di interesse generale di cui al	
	presente articolo, promozione delle pari opportunità e	
	delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche	
	dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000,	
	n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui	
	all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,	
	n. 244;(lett. W)	
	Al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, l'Associazione può porre in essere attività ed	
	iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico.	
	L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi,	
	può svolgere attività ausiliarie e strumentali di natura	

	commerciale (quali la vendita di biglietti, merchandise,	
	sponsor, servizi di ristorazione connessi agli eventi),	
	in via strettamente secondaria e sempre in funzione del	
	perseguimento delle finalità culturali primarie.	
	Per la realizzazione delle proprie attività,	
	l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto	
	di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo	
	settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un	
	apposito registro i volontari che prestano la loro	
	attività in modo non occasionale. Può anche assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di	
	quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.	
	Resta fermo che la qualifica di volontario è	
	incompatibile con quella di lavoratore subordinato o	
	autonomo.	
	ART. 4 - Soci	
	Possono far parte dell'Associazione tutte le persone	
	fisiche e giuridiche (in persona del loro rappresentante	
	legale) che ne condividano le finalità, che si impegnino	
	a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed	
	accettino il presente Statuto.	
	La partecipazione all'Associazione è a tempo	
	indeterminato, ferma restando la facoltà per il Socio di	
	esercitare il diritto di recesso.	

	I soci si distinguono in	
	a) Soci ordinari: persone fisiche e giuridiche che	
	partecipano attivamente alle attività dell'Associazione;	
	b) Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che	
	sostengono l'Associazione attraverso contributi economici	
	o in natura, anche saltuariamente;	
	c) Soci onorari: soggetti che hanno fornito contributi	
	significativi alla realizzazione delle finalità	
	associative (nominati dall'Assemblea); questi soci sono	
	esonerati dal corrispondere le quote associative.	
	Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri stabiliti	
	dal presente statuto e da eventuali regolamenti approvati	
	dall'Assemblea.	
	Qualora il Socio, ad esclusione del socio onorario,	
	assuma cariche pubbliche, deve ritenersi di fatto sospeso	
	dalla qualità di Socio per incompatibilità.	
	I Soci sospesi non hanno diritto di voto in Assemblea	
	sino al termine del mandato, fatto salvo l'obbligo di	
	continuare a versare la quota associativa.	
	È espressamente escluso ogni limite sia temporale che	
	operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne	
	derivano.	
	ART. 5 - Adesione all'Associazione	
	Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel	
	presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio	

	dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita	
	domanda, al Consiglio Direttivo.	
	A persone che si sono distinte per particolari meriti,	
	l'assemblea può attribuire la qualifica di "Socio	
	onorario".	
	Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio	
	Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la	
	deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di	
	diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo,	
	entro i successivi 30 giorni, può proporre appello	
	all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente	
	convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta	
	utile.	
	La validità della qualifica di socio, efficacemente	
	conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di	
	ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è	
	subordinata al versamento della quota associativa.	
	Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi	
	aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno	
	versato la quota associativa.	
	Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla	
	normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive	
	modificazioni e/o integrazioni.	
	ART. 6 - Diritti dei Soci	

	Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo	
	alle cariche sociali e diritto di voto su tutte le	
	questioni poste all'ordine del giorno in Assemblea	
	ordinaria o straordinaria, purché iscritti nel libro soci	
	da almeno 3 mesi, non sospesi ed in regola con il	
	versamento della quota associativa e degli eventuali	
	contributi approvati dall'Assemblea.	
	Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee	
	e di essere informati sulle attività dell'Associazione.	
	I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali	
	obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e	
	deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di	
	controllo e degli altri Organi sociali), previa	
	richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o	
	p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In	
	particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire	
	presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da	
	non intralciare la gestione sociale, durante gli orari	
	d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti	
	alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno	
	in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i	
	danni subiti dall'Associazione in caso di indebita	
	rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi	
	durante l'esercizio del controllo. In ogni caso,	

	l'Associazione potrà richiedere al socio la	
	sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le	
	informazioni e i documenti appresi per attività	
	concorrenziali.	
	ART. 7 - Doveri dei Soci - Rimborsi	
	I Soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto;	
	di mantenere un comportamento conforme alle finalità	
	dell'Associazione; di pagare annualmente la quota	
	associativa ordinaria alla scadenza stabilita, oltre	
	eventuali contributi deliberati in via straordinaria dal	
	Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei Soci.	
	L'omesso versamento di due annualità della quota	
	associativa e dei contributi comporta la	
	decadenza dalla qualità di Socio.	
	La quota e i contributi associativi sono intrasmissibili,	
	ad eccezione dei trasferimenti a causa di	
	morte, non sono soggetti a rivalutazione e sono	
	improduttivi di interessi.	
	I Soci che hanno prestato la loro attività in favore	
	dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese	
	documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento	
	dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio	
	Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la	
	situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono	
	ammessi rimborsi forfettari.	

ART. 8 - Perdita della qualifica di Socio

Il Socio può recedere dall'Associazione in ogni tempo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso deve essere esercitato entro il 31 ottobre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, ha comportamenti che danneggino l'immagine e gli interessi dell'Associazione, ha commesso reati che compromettono la credibilità dell'Associazione, è moroso nel pagamento delle quote per più di due annualità, o per altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata a maggioranza dei tre quarti del Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'esclusione deve essere adeguatamente motivata. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea.

Il ricorso all'assemblea deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso o l'esclusione del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

	ART. 9 - Organi sociali	
	Gli organi dell'Associazione sono:	
	Assemblea dei Soci;	
	Consiglio direttivo;	
	Presidente;	
	Segretario;	
	Tesoriere;	
	Organo di controllo.	
	Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo gratuito per la durata di tre anni, salvo rielezione. In ipotesi di carica resasi vacante per qualsiasi motivo durante il mandato, salvo quanto previsto per il Presidente, il Consiglio Direttivo provvede a nuova nomina mediante cooptazione dei Soci votati e non eletti.	
	Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini di svolgimento della funzione.	
	ART. 10 - Assemblea	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari con diritto di voto, ossia in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da più di 3 mesi al libro soci.	
	Ogni socio ha diritto a un solo voto in assemblea.	

	La partecipazione all'Assemblea è personale. È ammessa la	
	rappresentanza mediante delega scritta ad altro socio,	
	valida per una sola assemblea. Nessun socio può	
	rappresentare più di tre altri soci.	
	E' consentito il voto per corrispondenza o mediante	
	strumenti telematici secondo modalità stabilite dal	
	Consiglio Direttivo e comunicate ai soci con almeno 15	
	(quindici) giorni di anticipo rispetto all'Assemblea.	
	I Soci senza diritto di voto possono assistere alle	
	riunioni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal	
	Presidente mediante comunicazione scritta (cartacea,	
	email, pec) da inviare ai Soci almeno 10 (dieci) giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la	
	sede, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.	
	In caso di assemblea telematica, la convocazione deve	
	specificare le modalità di collegamento e i sistemi di	
	votazione utilizzati.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un	
	decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo	
	ritiene necessario.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È	
	straordinaria quella convocata per la modifica dello	
	Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. È	
	ordinaria in tutti gli altri casi.	

	Competenze ordinarie	
	Spetta all'Assemblea Ordinaria:	
	a) approvazione del rendiconto finanziario e del bilancio	
	consuntivo dell'esercizio precedente;	
	b) approvazione del bilancio preventivo e del programma	
	annuale di attività;	
	c) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo	
	(Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e	
	consiglieri);	
	d) fissazione della quota associativa annuale su proposta	
	del Consiglio Direttivo;	
	e) approvazione e modifica dei regolamenti di attuazione	
	dello statuto;	
	f) discussione relazione attività svolte nel periodo	
	precedente;	
	g) autorizzazione per l'acquisto e la vendita di beni	
	immobili;	
	h) altre questioni ordinarie sottoposte dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Competenze straordinarie	
	Spetta all'Assemblea Straordinaria:	
	a) modifica del presente statuto (art. 11 specifica le	
	maggioranze);	
	b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del	
	patrimonio;	

	c) trasferimento della sede legale;	
	d) scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	e) delibere sul riconoscimento della personalità	
	giuridica;	
	f) altre materie di natura straordinaria.	
	ART. 11 - Validità Assemblee	
	L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima	
	convocazione se è presente anche per delega la	
	maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto di	
	voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello	
	stesso giorno, l'Assemblea è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero dei soci in proprio o in delega.	
	Le decisioni sono adottate con delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un	
	voto. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun	
	Socio. Sono vietate deleghe permanenti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse	
	con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e	
	la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga	
	opportuno). Il sistema di votazione è quello dell'appello	
	nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea.	
	L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la	
	presenza di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto anche per	

	delega. Le decisioni sono adottate con delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 12- Consiglio direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di	
	componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri eletti	
	dall'Assemblea ordinaria ed è presieduto dal Presidente.	
	Dura in carica tre anni salvo rielezione. Il Consiglio	
	Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di	
	almeno due membri ed è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a	
	maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti	
	prevale il voto del Presidente.	
	La convocazione contenente l'ordine del giorno la data e	
	la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi	
	mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni	
	prima della data fissata per la riunione. In caso di	
	comprovata urgenza anche entro tre giorni.	
	Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di	
	gestione dell'Associazione.	
	Il Consiglio Direttivo a) approva il rendiconto	
	consuntivo ed il conto preventivo annuale, che devono	
	essere predisposti dal Tesoriere, vistati dal Revisore	
	dei Conti e sottoposti all'approvazione definitiva	
	dell'Assemblea; b) elabora e dà esecuzione alle linee	
	generali programmatiche delle attività approvate	

	dall'Assemblea; c) delibera in via preventiva su tutti	
	gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da	
	demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea; d)	
	redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle	
	attività svolte dall'Associazione; e) si occupa di	
	risolvere eventuali controversie che possano insorgere	
	fra l'Associazione ed i Soci; f) provvede sulla domanda	
	di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore.	
	ART. 13 - Presidente	
	Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura	
	in carica tre anni salvo rielezione. Il Presidente ha	
	funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività	
	dell'Associazione e ne è responsabile. Ha l'obbligo di	
	convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e le	
	Assemblee dei Soci, di presiederle e di dare esecuzione	
	alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.	
	Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può	
	nominare procuratori per singoli atti.	
	In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le	
	funzioni del Presidente sono assunte dal Vice	
	Presidente.	
	ART. 14 - Segretario	

	Il Segretario viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura	
	in carica tre anni salvo rielezione. Il Segretario opera	
	sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e	
	conservare i libri generali dell'Associazione, che	
	comprendono: a) il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i	
	relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal	
	Segretario, hanno valore di atto pubblico; b) i verbali	
	delle riunioni del Consiglio Direttivo; c) il libro dei	
	Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi,	
	le e.mail ed i numeri telefonici.	
	Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai	
	sensi del D.Lgs. 196/2003.	
	ART. 15 - Tesoriere	
	Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea dei Soci; dura	
	in carica tre anni salvo rielezione. Ha la responsabilità	
	della gestione amministrativo-contabile e finanziaria	
	dell'Associazione. Gestisce direttamente il conto	
	corrente bancario su procura scritta del Presidente.	
	Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili	
	dell'Associazione con la registrazione di tutte le	
	entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto	
	conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla	

	loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione	
	dell'Associazione, per la cui prova conserva assegni e	
	altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il	
	conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei	
	Conti.	
	Compete al Tesoriere la redazione annuale della	
	documentazione necessaria a fini fiscali, nel rispetto	
	della normativa vigente.	
	ART. 16 - Organo di controllo	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato	
	dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dal	
	Codice del Terzo settore.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dall'Associazione e sul suo concreto	
	funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il	
	bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia	
	obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del	
	Codice del Terzo settore.	
	Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo	

	di Controllo, purché composto da revisori legali ed in	
	alternativa alla contemporanea nomina di un revisore	
	legale dei conti o di una società di revisione legale,	
	può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei	
	conti.	
	L'Organo di controllo, quando nominato in composizione	
	collegiale, è composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno	
	il Presidente.	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica	
	tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono	
	essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.	
	I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti	
	esterni e non appartenere all'Associazione, devono	
	adempiere al loro dovere con la professionalità e la	
	diligenza richieste dalla natura dell'incarico;	
	costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle	
	previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente	
	dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di	
	Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve	
	essere scelto tra le categorie di soggetti di cui	
	all'art. 2397, comma 2 c.c..	
	Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere	
	trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e	
	tenuto a cura del medesimo.	

	Spetta all'organo di controllo l'esame dei rendiconti	
	preventivi e dei conti consuntivi predisposti dal	
	Tesoriere, la presentazione all'assemblea di una	
	relazione sui rendiconti stessi, nonché la sorveglianza	
	sulle operazioni patrimoniali, economiche e finanziarie	
	ed il controllo della contabilità e della relativa	
	documentazione.	
	ART. 17 - Risorse economiche	
	Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed	
	è costituito da tutti i beni mobili e immobili; dalle	
	quote e contributi ordinari e straordinari degli	
	associati; dalle sovvenzioni o aiuti finanziari di	
	privati, Stato, enti o istituzioni; da eredità, donazioni	
	e legati; da ogni altra entrate compatibile con la	
	normativa in materia.	
	L'Associazione può acquistare, disporre, possedere,	
	ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti	
	correnti, stipulare contratti, firmare assegni,	
	effettuare versamenti e prelevamenti.	
	Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di	
	lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate devono essere utilizzate per lo	
	svolgimento esclusivo dell'attività' statutaria.	
	È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	

	riserve comunque denominate. In caso di estinzione o	
	scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione	
	sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.	
	ART. 18 - Rendiconto economico-finanziario e conto	
	preventivo	
	È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un	
	rendiconto economico e finanziario, secondo le	
	disposizioni statutarie.	
	Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è	
	annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e	
	termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo	
	contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative	
	all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le	
	previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale	
	successivo.	
	Il rendiconto economico-finanziario ed il conto	
	preventivo sono predisposti dal Tesoriere, vistati dal	
	Revisore dei Conti ed approvati dal Consiglio Direttivo,	
	depositati e consultabili presso la sede	
	dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed	
	inviati ai Soci tramite posta o e.mail insieme con la	
	convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione	
	definitiva con le maggioranze previste nel presente	
	Statuto.	

	Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono	
	essere approvati entro il giorno trenta del mese di	
	aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione	
	per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la	
	liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo	
	Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza,	
	alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione	
	imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio	
	del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui	
	all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive	
	modifiche e integrazioni.	
	ART. 20 - Disposizioni finali	
	Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal	
	presente Statuto si applicano le disposizioni previste	
	dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi	
	decreti attuativi in materia di Associazioni non	
	riconosciute del Terzo Settore.	
	Modica 23 marzo 2026	